Allegato " D " al rep. **184.101**/**63.432**

STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "LA RICERCA – DON GIORGIO BOSINI" ETS

ART. 1)
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. E' costituita la fondazione del Terzo Settore denominata
   "**LA RICERCA – DON GIORGIO BOSINI ETS**",
   enunciabile anche "**LA RICERCA – ETS**".
   ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 (in seguito, Codice del Terzo settore) e del Codice Civile
2. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Piacenza attualmente in via Stradone Farnese,96. Eventuali modifiche della sede non comportano modifiche dello statuto e sono deliberate dall'Assemblea di indirizzo
3. Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.
4. La Fondazione ha durata illimitata

ART. 2)
IDENTITA'

1. La Fondazione è costituita quale fondazione del Terzo settore, risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, del D.Lgs.117 del 2017 e leggi collegate.
2. La Fondazione si ispira ai principi evangelici/cristiani, alla solidarietà umana e all'amore verso il prossimo come presupposti per un servizio comunitario organizzato.
3. La Fondazione riconosce e promuove l'attività del volontariato, della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia.
4. La Fondazione valorizza la centralità della persona, il rispetto della sua integrità fisica e culturale, il rispetto dei suoi valori di interrelazione con gli altri, con particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale.
5. La Fondazione individua l'auto mutuo aiuto come metodo educativo sia personale che di gruppo rendendo le persone soggetto attivo. Riconosce preminente il coinvolgimento della famiglia intesa come risorsa.
6. La Fondazione identifica il lavoro di comunità come strumento educativo con apertura verso esperienze innovative.

ART. 3)
ATTIVITA'

1. Per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione svolge in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs:117/2017):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà e fragilità educativa, prevenzione sulle dipendenze,
e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
f) attività di carattere residenziale e non, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, assistenziali, culturali, educativi, formativi o lavorativi;
g) sensibilizzazione, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

2. La Fondazione può svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione può svolgere è il Consiglio di Amministrazione.
3. La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, in conformità alle linee guida adottate con decreto ministeriale

ART. 4)
ATTIVITA' STRUMENTALI ED ACCESSORIE

1. Per il miglior perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:
   a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qual- siasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
   b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o comunque posseduti o detenuti a qualsiasi titolo o di cui riceva apposito mandato di gestione, nonché amministrare le somme rinvenienti da tale gestione;
   c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consulenze specializzate per la gestione delle attività;
   d) realizzare ricerche, promuovere pubblicazioni di libri e periodici e di documenti inerenti l'attività della fondazione anche in formato digitale;
   e) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione
   f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un rapporto costruttivo e duraturo tra la Fondazione medesima ed i suoi interlocutori;
   g) partecipare ad altri enti del Terzo settore o enti senza fine di lucro, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a

quelli della Fondazione medesima, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi;

h) promuovere la costituzione di imprese sociali o la partecipazione ad imprese sociali.
i) investire il patrimonio anche in attività finanziarie per lo svolgimento delle attività di interesse generale;
j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 5)
REGISTRAZIONE E VIGILANZA

1. La Fondazione si iscrive nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi del Codice del Terzo settore, una volta istituito.
2. I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.117 del 2017.

ART. 6)
PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
   a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in altri beni - mobili e immobili - o in altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori;
   b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
   c) dalla parte di avanzo di gestione eventualmente destinata ad incrementare il patrimonio;
   d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati cittadini con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio;
   e) dai contributi attribuiti al patrimonio dell'ente da parte dell'Unione Europea, organismi internazionali, dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri enti;
   f) da eredità, donazioni e legati.

ART. 7)
FONDO DI GESTIONE

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle sue attività ed è costituito da:
   a) rendite e proventi derivanti dall'investimento del patrimonio;
   b) da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
   c) da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano destinati al fondo di dotazione;
   d) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
   e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
   f) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai membri della Fondazione;
   g) dai ricavi delle attività di interesse generale o secondarie e strumentali;
   h) dalle raccolte fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

2. Tutte le risorse saranno impiegate esclusivamente per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

ART. 8)
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

1. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all'Art. 4, ovvero per l'aumento del patrimonio.

ART. 9)
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea di indirizzo che lo approva in via definitiva entro il 30 aprile per poi essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.
3. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea di indirizzo entro il 31 dicembre dell'anno di esercizio precedente a quello cui si riferisce.
4. il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.
5. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.
6. Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
7. Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
8. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
9. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

ART. 10)
BILANCIO SOCIALE

1. La Fondazione, al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, adotta il bilancio sociale nelle forme delle linee guida ministeriali Il bilancio sociale è pubblicato sul sito web dell'ente e depositato, entro il 30 giugno, presso il Registro unico nazionale del terzo settore

2. Entro il mese di giugno di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di bilancio sociale dell'anno precedente per l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea di indirizzo.
3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare di adottare il bilancio sociale facoltativamente anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

ART. 11)
TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

1. La Fondazione assicura elevati livelli di trasparenza, sia verso l'interno sia verso l'esterno, sulle proprie attività e sulla gestione, anche attraverso il proprio sitoweb. Adotta propri indirizzi in tema di trasparenza e pubblicità degli atti, specialmente per quanto concerne i bilanci e le raccolte fondi.
2. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l'ente deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 12)
MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1. I membri della Fondazione si dividono in:
   a) Fondatori;
   b) Partecipanti.
2. I membri della Fondazione non sono, in ogni caso, personalmente responsabili delle obbligazioni assunte dalla Fondazione medesima.

ART. 13)
FONDATORI

1. Sono Fondatori le persone fisiche, indicate nell'atto costitutivo, che hanno contribuito direttamente alla creazione della fondazione.
2. I Fondatori contribuiscono alla costituzione della Fondazione:
   a) con il versamento iniziale del fondo di dotazione come indicato nell'atto costitutivo;
   b) con il versamento di successive quote annue o altri apporti dell'ammontare e nelle forme stabilite dal Consiglio di amministrazione.
3. La contribuzione da parte dei Fondatori che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo della Fondazione si intende in ogni caso definitiva.

ART. 14)
PARTECIPANTI

1. Sono partecipanti le persone fisiche, non interdette o inabilitate, che chiedano di aderire alla Fondazione, condividendone l'identità e le attività svolte.
2. La qualifica di partecipante è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta dell'interessato ed è comunicata all'Assemblea di indirizzo.
3. La richiesta di adesione deve contenere espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato.

ART 15)
ESCLUSIONE E RECESSO

1. Il Consiglio di Amministrazione decide, con maggioranza assoluta, l'esclusione dei Fondatori o dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.
2. Nel caso di esclusione dei Fondatori o dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione da comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione assunta ed assegnando un termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato, il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.
3. I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
4. L'eventuale recesso da parte dei Fondatori e dei Partecipanti dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione con preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne da comunicazione al soggetto interessato; ove questi confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.

ART. 16)
ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:
   a) l'Assemblea di indirizzo;
   b) il Consiglio di Amministrazione;
   c) il Presidente della Fondazione;
   d) il Segretario della Fondazione
   e) il Tesoriere della Fondazione
   f) l'Organo di controllo;
   g) il Collegio dei Probiviri;
   h) il Comitato Tecnico Consultivo

ART. 17)
ASSEMBLEA DI INDIRIZZO

1. L'assemblea di indirizzo è composta in via ordinaria, da tutti i Fondatori e Partecipanti.
2. L'Assemblea di indirizzo determina, in conformità allo statuto e all'atto costituito, gli obiettivi strategici della Fondazione, approva il programma annuale delle attività, approva il bilancio preventivo e consuntivo e controlla i risultati complessivi della gestione.
3. Spetta all'Assemblea di indirizzo:
   a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione per l'attuazione degli scopi di cui vall'art. 2 del presente Statuto;
   b) eleggere e revocare gli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dal presente statuto;
   c) approva bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione proposto dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 19;
   d) esprimere parere sulle modifiche statutarie, proposte dal Consiglio di amministrazione, nonché proporre al Consiglio di amministrazione modifiche statutarie;
   e) esprimere parere in ordine allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
   f) ogni altra attribuzione attribuita dalla legge, dallo statuto e, in conformità con questo, dagli organi della Fondazione.

4. Nei casi di cui al comma 3, lettere e) ed f), il Consiglio di amministrazione approva una delibera preliminare dell'atto da sottoporre a parere dell'assemblea.
5. Nel caso in cui l'Assemblea esprima sull'atto parere contrario o subordinato all'accoglimento di condizioni, il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la delibera preliminare. Nel caso in cui non intenda conformarsi, in tutto o in parte, al parere espresso dall'Assemblea, deve sottoporre nuovamente l'atto a parere dell'Assemblea. A seguito del secondo parere, il Consiglio di amministrazione può comunque procedere, non prima che siano decorsi trenta giorni, informandone l'Assemblea.
6. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 18)
CONVOCAZIONE E QUORUM

1. L'Assemblea di indirizzo è convocata dal Presidente della Fondazione - a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero tramite posta elettronica - su delibera del Consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire fino a sette giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione; quest'ultima non potrà avvenire prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.
3. Ciascun membro dell'Assemblea può essere delegato alla partecipazione, per tutti i punti all'ordine del giorno o solo per una parte di essi, da non più di due membri dell'Assemblea, mediante delega conferita per iscritto.
4. l'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, della maggioranza assoluta dei membri. In seconda convocazione, la riunione è valida qualsiasi sia il numero dei presenti, direttamente o per delega.
5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei membri presenti, direttamente o per delega. Quando all'ordine del giorno vi siano questioni di cui all'art. 17, comma 3, lett. e) ed f), è richiesta la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, presenti direttamente o per delega.

ART. 19)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione ed agisce, nell'ambito dello statuto e delle delibere dell'Assemblea, per il perseguimento degli scopi della Fondazione.
2. Il Consiglio pone in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ferme restando le prerogative dell'Assemblea di Indirizzo.
3. In particolare provvede a:
   a) approvare le modifiche allo statuto, fermo restando quanto previsto dall'art.17, comma 4;
   b) redigere e presentare all' Assemblea di indirizzo il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
   c) deliberare, previo parere dell'Assemblea di indirizzo, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'art 17, comma 4
   d) eleggere, nel suo seno, il Presidente della Fondazione;
   e) approvare l'organigramma, definire gli organici e le politiche di selezione del personale;
   f) stabilire le quote annuali a carico dei Fondatori e dei Partecipanti;
   g) nominare, se lo ritiene necessario, il Direttore Generale, stabilendone il compenso, i compiti, la qualifica, la durata e la natura dell'incarico. Il Direttore generale è responsabile operativo della

Fondazione e dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nonché agli atti del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione;

h) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto

4. I membri del Consiglio di Amministrazione esprimono voto capitario e restano in carica tre anni. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente allo scadere del triennio di durata del consiglio di amministrazione nella sua interezza. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, la Fondazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine di durata del Consiglio di Amministrazione. Alla scadenza del mandato i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
5. Il Consiglio è composto dal Presidente della Fondazione e da quattro consiglieri, anche non associati.
6. Il Consiglio di amministrazione è responsabile della propria attività avanti all'Assemblea di indirizzo che può revocarlo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. b) dello Statuto.
7. Le dimissioni del presidente comportano lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nuova elezione dello stesso. Nelle more dell'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione, rimangono in carica il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dimissionari.

ART. 20)
CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre quinti dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente, vale doppio.
4. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, designato dal Presidente all'inizio della seduta fra i Consiglieri; il verbale è steso su apposito libro.

Art. 21)
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri dal Consiglio di Amministrazione stesso a maggioranza assoluta.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione l'Assemblea di indirizzo ed il Comitato Tecnico Consultivo, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, dando mandato ai legali.
3. Nelle more dell'elezione del nuovo Presidente, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
4. Il Presidente coordina il lavoro degli organi dell'ente, firma tutti gli atti necessari alla attività della Fondazione e ne cura le relazioni esterne.
5. In caso di morte, assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
6. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare gli atti ritenuti indifferibili,

salva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 22)
IL SEGRETARIO
Il Consiglio di amministrazione elegge, nel proprio seno, un segretario.
Spetta al segretario:

a) redigere il verbale delle riunioni dell'Assemblea di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;
b) assicurare il tempestivo rispetto delle scadenze previste dalla legge, dallo Statuto nonché quelle previste da provvedimenti del Consiglio di Amministrazione;
c) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
d) curare ogni altro adempimento e incarico ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di nomina di un Direttore ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. g), il Consiglio di amministrazione potrà delegare in tutto o in parte le funzioni del segretario al Direttore che non assumerà la qualifica di consigliere.

Art. 23)
IL TESORIERE

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel proprio seno, un tesoriere.
2. Spetta al Tesoriere curare la corretta gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, la corretta tenuta delle scritture contabili e la gestione, nei limiti individuati dal Consiglio di amministrazione, dei conti correnti bancari.
3. Il tesoriere propone al Consiglio di amministrazione lo schema di bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, allegandovi una relazione illustrativa, da approvare per la presentazione dell'assemblea di indirizzo.
4. Nel caso di nomina di un Direttore ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. g), il Consiglio di amministrazione potrà delegare parte delle funzioni del tesoriere al Direttore che non assumerà la qualifica di consigliere.

Art. 24)
ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, esercita la revisione legale dei conti.
2. L'Organo di controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che il bilancio sociale, qualora redatto, sia conforme alle linee guida ministeriali.
3. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea di indirizzo. Può essere una persona fisica oppure un collegio. Nel caso di un collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente dell'Organo di Controllo è eletto dal collegio stesso tra i suoi membri.
4. L'Organo di controllo è scelto fra gli iscritti al registro dei revisori legali e dura in carica per tre esercizi.
5. L'Organo di controllo predispone una relazione da allegare ai bilanci preventivi e consuntivi. Tale relazione è presentata all'Assemblea di indirizzo che abbia all'ordine del giorno l'espressione di voto sul bilancio preventivo e consuntivo.

6. L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
7. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. Gli accertamenti eseguiti dall'Organo di controllo sono riportati in un apposito libro verbale.

ART. 25)
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei probiviri è l'organo deputato a garantire il rispetto dello statuto da parte degli organi della Fondazione e da parte dei membri dell'Assemblea di indirizzo.
2. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti e sono eletti dall'Assemblea di indirizzo.
3. Il Collegio dei probiviri rimane in carica per tre anni.
4. Il Collegio dei probiviri può essere investito di questioni riguardanti l'applicazione dello statuto nei rapporti fra gli organi della Fondazioni, rilasciando un parere su richiesta di un organo o di un membro di un organo della Fondazione o dell'Assemblea di indirizzo.
5. Il Collegio dei probiviri rilascia osservazioni ed indicazioni agli organi della Fondazione in merito ad aspetti interpretativi o applicativi dello statuto e di altre fonti interne.
6. I membri del Collegio dei probiviri sono scelti dall'Assemblea di indirizzo fra personalità di comprovata esperienza, autorevolezza ed indipendenza nel campo giuridico e della gestione di enti del Terzo settore e senza fine di lucro.

ART. 26)
REQUISITI DI ONORABILITA'

1. I componenti gli organi della Fondazione devono essere persone di piena capacità civile e di indiscussa probità e professionalità.
2. Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:
   a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
   b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile
   c) sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo.
3. I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini dalla permanenza del predetto requisito di onorabilità.
4. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.
5. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale l'organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti.

ART. 27)
INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente il Consiglio di Amministrazione:
   a) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti degli organi della Fondazione;

b) dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado inclusi;
c) coloro che sono membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o del Governo, o che ricoprono la carica di assessore o consigliere regionale;
d) coloro che ricoprono una delle seguenti cariche: consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui art 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 (nota: si tratta del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
e) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie e ospedaliere;
f) i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali nonché gli amministratori e dirigenti delle società controllate dai predetti Enti;
g) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito e/o movimento politico a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;

ART 28)
CONFLITTO DI INTERESSI

1. Nello svolgimento delle funzioni assegnate al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione della fondazione devono evitarsi situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse.
2. Il conflitto di interessi imputabile ad un amministratore della Fondazione si verifica quando quest'ultimo ha un interesse, proprio o di terzi, in una determinata operazione o compie un'attività che può comunque interferire con la sua capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse della Fondazione medesima. Possono costituire situazioni a rischio la titolarità, anche indiretta, di partecipazioni o l'assunzione di interessi economici e/o finanziari in società o altri enti del terzo settore che siano fornitori, clienti o concorrenti della Fondazione, come pure l'assunzione di cariche sociali o lo svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso società o altri enti di terzo settore connessi alla Fondazione da rapporti collaborativi o commerciali con la Fondazione.
3. L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della Fondazione, deve darne notizia al consiglio di amministrazione, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.
4. Le delibere del consiglio di amministrazione assunte con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi può essere impugnata qualora le stesse causino un danno patrimoniale all'associazione. In tal caso, l'impugnazione deve essere effettuata non oltre novanta giorni dalla delibera da parte degli stessi amministratori, dei componenti dell'organo di controllo della Fondazione, fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in esecuzione della delibera.
5. E' previsto il risarcimento integrale del danno dovuto, oltre che nei casi di violazione dei doveri di informazione o di astensione dal voto, anche nei casi in cui un amministratore abbia utilizzato a vantaggio proprio o di terzi, o abbia comunicato a terzi, dati, notizie od opportunità di affari appresi nell'esercizio delle proprie funzioni.
6. E' possibile chiedere l'annullamento dei contratti conclusi dagli amministratori con rappresentanza che si trovino in conflitto d'interessi con la Fondazione, qualora lo stesso conflitto fosse conosciuto o conoscibile da parte dei terzi.
7. I dipendenti e collaboratori della Fondazione devono evitare situazioni che possano creare conflitti di interesse sia reale sia potenziale tra attività personali e quelle della Fondazione. Nessun dipendente e collaboratore della Fondazione, inoltre, può procurarsi vantaggi personali in relazione all'attività esplicata per conto della Fondazione.

ART. 29)
LIBRI SOCIALI

1. La Fondazione tiene i seguenti libri sociali:

a) il libro dei membri dell'Assemblea di indirizzo, tenuto a cura del segretario;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione tenuto a cura del segretario;

c) il libro dell'Organo di controllo, tenuto a cura dell'Organo di controllo medesimo;

d) il libro del Collegio di Probiviri, tenuto a cura del Collegio medesimo.

2. I membri dell'Assemblea di indirizzo e degli altri organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia a loro spese, mediante richiesta scritta e motivata rivolta al Presidente.

ART. 30)
COMITATO TECNICO CONSULTIVO

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Tecnico Consultivo quale organo consultivo della Fondazione composto dai soci Fondatori e Partecipanti che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con la Fondazione medesima.
2. Possono essere chiamati a far parte del Comitato Tecnico Consultivo anche soci non dipendenti e personalità di riconosciuta fama, professionalità ed esperienza nelle materie di interesse della Fondazione.
3. Il Comitato Tecnico Consultivo svolge, in stretta collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito alla programmazione annuale delle attività della Fondazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. Può formulare proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione.
4. Il Comitato Tecnico Consultivo, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore per rendere più funzionale il suo operato.
5. I membri del Comitato Tecnico Consultivo si riuniscono su convocazione del Presidente della Fondazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Tecnico Consultivo.
6. I componenti del Comitato Tecnico Consultivo hanno la medesima durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

ART. 31)
FONTI INTERNE

1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dello Statuto, predispone i regolamenti interni per l'attuazione di quest'ultimo.

ART. 32)
LAVORO

1. La Fondazione assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo settore a proposito del trattamento normativo ed economico dei lavoratori direttamente dipendenti.
2. Nel bilancio sociale o, in sua assenza, nella relazione al bilancio di esercizio si attesta il rispetto della previsione di cui al comma 1.

ART. 33)
VOLONTARIATO

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 e 18 del Codice del Terzo settore.
2. Nel caso in cui i volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale, la Fondazione è tenuta a registrarli in un apposito registro.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amminsitrazione.
4. E' ammissibile il rimborso autocertificato di cui all'art. 17, c.4 del Codice del Terzo settore nei casi stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

ART. 34)
SCIOGLIMENTO

1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, su indicazione dell'Assemblea di indirizzo.
2. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ART. 35)
CLAUSOLA RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo settore. Per quanto non previsto, ed in quanto applicabile, si applicano le norme del codice civile.

ART. 36)
NORME TRANSITORIE

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, la Fondazione "LA RICERCA" è soggetta a quanto previsto al d.lgs. n. 460 del 1997, rimanendo iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, continua ad utilizzare la denominazione di Fondazione "LA RICERCA" ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, la Fondazione "LA RICERCA" assume la denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

Firmati all'originale:

ENRICO CORTI - MASSIMO TOSCANI Notaio.